



CAPITOLATOD'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
PRIVATA ARMATA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO
SANTA SEVERA

C.I.G. 7843473EAA

Indice

PREMESSA	2
DEFINIZIONI	2
TERMINI CHIAVE.....	3
RIFERIMENTI	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	6
a) Servizio di vigilanza armata mediante piantonamento fisso con ausilio di tele vigilanza.....	9
b) Servizio di ispezione svolto all'esterno del Complesso di SS in uniforme da guardia giurata munita di idoneo equipaggiamento con veicolo radiocollegato	10
c) servizio di televigilanza.....	12
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO MASSIMO STIMATO	13
ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	14
ART. 4 - VERBALE DI CONSEGNA.....	16
ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA.....	16
ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'	19
ART. 7 - VARIAZIONI QUANTITATIVE ED ATTIVITA' STRAORDINARIE	22
ART. 8 - RESPONSABILE DELL'APPALTO	24
ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI	24
ART. 10 - SUBAPPALTO.....	25
ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI	27
ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	29
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	31
ART. 14 - CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	32
ART. 15 - FORO COMPETENTE.....	32
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI	32
ART. 17 - COMUNICAZIONI	33
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO	33

PREMESSA

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di Vigilanza privata armata e pronto intervento presso il Complesso Museale del Castello di Santa Severa sito in Santa Marinella -SS 1 Via Aurelia- Km 52,600 (RM).

DEFINIZIONI

Nel prosieguo del presente documento, con il termine:

- “Atti di gara”, si intende l’insieme dei documenti di cui sopra (Bando di gara - Capitolato -Disciplinare di gara- D.U.V.R.I.);
- “Bando di gara” ovvero “Bando”, si intende l’avviso pubblicato secondo legge, allo scopo di diffondere l’intenzione di procedere all’affidamento del presente appalto mediante gara;
- “Capitolato Tecnico e d’Oneri” o “Capitolato”, si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
- “Concorrente” ovvero “Offerente”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che ha presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione;
- “Disciplinare di gara” o “Disciplinare”, si intende il documento, che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto;
- “Informazioni complementari”, si intendono le informazioni e i chiarimenti forniti dalla Società Appaltante ai sensi del punto 10 del Disciplinare;
- “*Società Appaltante*”, si intende la LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in - 00142- Roma, Via del Serafico n. 107, nella qualità di Punto Ordinante e soggetto aggiudicatore ai sensi del D. Lgs. 18 aprile n. 50;
- “*Appaltatore*”, si intende il soggetto che, essendo risultato aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo

contratto con la LAZIOcrea S.p.A.;

- “*Contratto*”, si intende il contratto di appalto concluso tra l’Appaltatore e la Società Appaltante;
- “*Parti*”, si intendono, congiuntamente, la Società Appaltante e l’Appaltatore;
- “*Responsabile del Procedimento*”, si intende il soggetto individuato dalla Società Appaltante ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile n. 50;
- *Verbale di consegna*: si intende il documento con il quale l’Appaltatore prende formalmente in carico il bene immobile oggetto del presente appalto per l’esecuzione dei servizi richiesti.

TERMINI CHIAVE

Nel presente documento sono o possono essere presenti i termini chiave “deve” - “obbligatorio” - “dovrebbe” - “consigliato” - “può” - “potrebbe” - “non dovrebbe” - “sconsigliato” - “non deve” - “vietato”, che assumono a tutti gli effetti i seguenti significati:

<p>DEVE OBBLIGATORIO</p>	<p>definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni, assolutamente necessari e inderogabili, che devono essere obbligatoriamente implementati/soddisfatti, fermo restando quanto specificato nel seguito del presente documento in tema di esclusione dalla procedura di gara e in tema di verifiche e di penali e/o di risoluzione-recesso</p>
<p>DOVREBBE CONSIGLIATO</p>	<p>definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni che in particolari circostanze possono essere ignorati/derogati, ferme restando le implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta e fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente documento in tema di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi</p>
<p>PUÒ POTREBBE</p>	<p>definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni la cui implementazione/soddisfazione è facoltativa, ferme</p>

	restando le implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta
NON DOVREBBE SCONSIGLIATO	definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni che in particolari circostanze possono essere introdotti/implementati, ferme restando le implicazioni tecnico-operative correlate alla scelta e fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente documento in tema di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi
NON DEVE VIETATO	definiscono elementi, requisiti, specifiche, condizioni, che assolutamente non devono essere introdotti/implementati, fermo restando quanto specificato in tema di esclusione dalla procedura di gara e nel proseguo del presente documento in tema di verifiche e di penali e/o di risoluzione-recesso

RIFERIMENTI

Nel presente documento sono citati dei richiami ai seguenti altri documenti:

D. Lgs. n. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Codice dei contratti pubblici</i>
Decreto Ministero degli Interni. n. 269 del 01/12/2010	Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.
R.D. 773/1931	Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di vigilanza privata armata, vigilanza fissa, vigilanza saltuaria ispettiva (cd. ronde), televigilanza e pronto intervento da prestare presso il Complesso Museale del Castello di Santa Severa sito in Santa Marinella -SS 1 Via Aurelia- Km 52,600 (RM) nonché presso l'Ostello ivi ubicato.

In particolare, l'Appaltatore DEVE prestare i seguenti servizi:

a) **VIGILANZA FISSA:**

servizi di vigilanza armata con piantonamento fisso con ausilio di tele vigilanza.

Il Servizio prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri adempimenti, nel prosieguo del presente documento;

b) **VIGILANZA SALTUARIA ISPETTIVA (cd. ronde):**

servizio di ispezione svolto all'esterno del Complesso di SS in uniforme da guardia giurata munita di idoneo equipaggiamento con veicolo radiocollegato;

c) **SERVIZIO DI TELEVIGILANZA**

servizio di controllo a distanza di un bene con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata


d) **SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO:**

il servizio di vigilanza non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, durante l'orario di svolgimento del servizio di vigilanza privata armata, attivato automaticamente ovvero su chiamata della Società Appaltante o dei clienti dell'ostello ubicato presso il Castello di S. Severa.

Tale servizio comprende interventi di primo soccorso e antincendio.

L'Appaltatore DEVE possedere e mantenere per tutta la durata dell'appalto l'autorizzazione di legge con particolare attenzione a quella disciplinata dall'art. 134 del R.D. n. 773/1931. I servizi devono essere prestati presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa sito in Santa Marinella -SS 1, alla via Aurelia- Km 52,600 (RM).

Le planimetrie dettagliate verranno consegnate in sede di esecuzione del contratto.



Le modalità di erogazione delle prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. n. 269/2010.

L'Appaltatore DOVRÀ garantire, in caso di necessità, la variazione degli orari di prestazione del servizio (come oltre descritti) essenziale per la corretta conduzione della struttura, tali variazioni si possono imputare ad una diversa organizzazione o da circostanze particolari non prevedibili.

In sede di esecuzione dell'appalto, la Società Appaltante comunicherà il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale responsabile dei rapporti con l'Appaltatore, che sarà pertanto interfaccia unica e rappresentante della Società Appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, nella medesima sede, la Società Appaltante indicherà altresì i nominativi dei propri referenti, quali figure di riferimento per l'organizzazione e la pianificazione operativa delle attività periodiche nonché per veicolare le eventuali richieste di intervento.

L'Appaltatore DEVE nominare le seguenti figure:

- *Il Gestore del Servizio*, che sarà il referente e coordinatore del servizio nei

confronti della LAZIOcrea S.p.A.; al Gestore del Servizio sono delegate, in particolare, due funzioni:

- o coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte della LAZIOcrea S.p.A.;
- o controllo delle attività effettivamente svolte, fornitura di informazioni e reportistica.

Le Guardie Particolari Giurate preposte all'esecuzione del servizio, che devono essere armate, in uniforme e che eseguono le prestazioni di loro competenza secondo modalità e tempi previsti nel presente documento, devono possedere i requisiti ed i titoli previsti dalla normativa di riferimento con particolare attenzione a quelli stabiliti d'art. 138 del R.D. n. 773/1931 e all'art. 6 del D.M. n. 269/2010.

È affidata all'Appaltatore la custodia dei beni immobili facenti parte del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, ivi incluso l'Ostello e dei beni mobili negli stessi contenuti.

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere garantito dall'Appaltatore durante i seguenti orari dalle ore 19:00 alle ore 07:00 tutti i giorni, festivi compresi.

L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio DEVE garantire la salvaguardia patrimoniale e strutturale del patrimonio della Società Appaltante e della Regione Lazio nonché la sicurezza delle persone fisiche presenti.

Sul punto si rappresenta che all'interno del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa è in funzione una struttura recettiva di Ostello che si compone di numero 42 posti letto - 14 stanze- ed è aperto 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno e il cui regolamento consente ai clienti l'entrata e l'uscita dal Complesso senza limiti di tempo.

Il servizio di vigilanza DOVRÀ pertanto comprendere anche l'attività di verifica delle identità degli ospiti che accedono alla struttura ricettiva nelle ore in cui la reception rimane chiusa (23.00 - 07.00).

I servizi di Vigilanza FISSA dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

a) Servizio di vigilanza armata mediante piantonamento fisso con ausilio di tele vigilanza

Il Servizio *in parola*, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 ed in particolare nell'Allegato D al citato Decreto, DEVE essere espletato, da n. 1 (una) guardia giurata armata e in uniforme, munita di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per l'operatore e munita di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza.

La Guardia Particolare Giurata (di seguito G.P.G) DEVE effettuare le operazioni richieste, all'interno del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, con particolare attenzione ad accessi, androni e zone di ispezione che saranno indicati nel verbale di consegna.

Le G.P.G. devono, a titolo indicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- vietare l'ingresso nell'aree del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, fatta eccezione per le persone all'uopo autorizzate (ivi inclusi i clienti dell'ostello);
- mantenere costanti contatti con i referenti della LAZIOcrea S.p.A., segnalando fatti e/o circostanze anomale eventualmente rilevati;
- controllare il flusso delle persone in entrata ed uscita dall'ostello registrando nominativi e verificando documenti identificativi;
- garantire la sicurezza dei luoghi, controllare con discrezione l'eventuale intrusione di persone estranee e prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;
- controllare l'eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant'altro possa apparire sospetto;
- verificare l'uscita di merci, apparecchiature, colli voluminosi e quanto possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni della Società Appaltante o della Regione Lazio. In questi casi effettuerà i relativi riscontri registrando il nominativo delle persone, le motivazioni dell'uscita del bene, l'orario di uscita sull'apposito registro, informando tempestivamente la LAZIOcrea S.p.A.;
- tenere in custodia tutte le chiavi consegnate dalla LAZIOcrea S.p.A. con

la dovuta diligenza;

- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo, qualunque anomalia o fatto inerente a situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, il nome del referente della Società Appaltante eventualmente contattato;
- controllare i monitor e gestire le immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza posti a protezione del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa;
- gestire gli allarmi locali provenienti dagli impianti di sicurezza installati a protezione della struttura;
- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico: la G.P.G. DEVE avvisare gli operatori aziendali reperibili (personale addetto alle manutenzioni) e/o le eventuali relative Ditte interessate al servizio di manutenzione, i cui riferimenti saranno dati in sede di esecuzione del contratto;
- controllo impianti di rilevazione automatica di allarme ed anti-incendio;
- intervento mediante estintori e manichette;
- interventi di primo soccorso sanitario;
- richiesta di intervento per l'allontanamento di persone indesiderate;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale della Stazione Appaltante o degli utenti dell'Ostello;
- compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto;
- informare costantemente la propria Centrale Operativa di quanto sta accadendo mediante l'apparato ricetrasmittente in dotazione.
- DEVONO effettuare per ogni turno almeno 2 (due) ronde a piedi nei luoghi interni al Castello SS che saranno indicati nel verbale di consegna (cd. ronde interne).

I servizi di Vigilanza SALTUARIA ISPETTIVA (cd. ronde esterne) dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

b) Servizio di ispezione svolto all'esterno del Complesso di SS in uniforme da

guardia giurata munita di idoneo equipaggiamento con veicolo radiocollegato

Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, DEVE essere espletato una (1) volta al giorno, mediante l'utilizzo di due (2) guardie particolari giurate con autopattuglia, chiaramente identificabile con il logotipo aziendale dell'Appaltatore e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa, presso le zone del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa che saranno indicati nel verbale di consegna.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidenzia quanto riscontrato. Il rapporto DEVE elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza della struttura sia sulla regolarità del servizio.

In caso di eventi particolari il rapporto di servizio dovrà pervenire alla LAZIOcrea S.p.A. entro le ore 9,00 del giorno successivo.

Ogni mese, dovrà, invece, essere inviato alla Società Appaltante il riepilogo dei degli eventi particolari accaduti nel mese di riferimento e l'indicazione dei giorni in cui si sono verificati fatti rilevanti.

Nel corso della vigilanza saltuaria ispettiva l'Appaltatore DEVE garantire la prestazione dei seguenti servizi:

- controllare lo stato di apertura e chiusura degli accessi;
- rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;
- accertare e gestire situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, apparecchiature in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- annotare nel Registro di servizio qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute.

L'Appaltatore si obbliga a certificare alla LAZIOcrea S.p.A. l'avvenuto servizio (orario di inizio e termine ispezione, percorso seguito), con scelta discrezionale riguardo gli strumenti di rilevazione adottati.

Il servizio oggetto dell'appalto potrà essere sospeso temporaneamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le modalità di erogazione delle prestazioni e dei singoli servizi di seguito indicate/i dovranno avvenire a perfetta regola d'arte nel rispetto di norme, regolamenti e prescrizioni di riferimento ed anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare al D.M. 269/2010, come emendato dal D.M. 56/2015.

c) servizio di televigilanza

Il Servizio consiste nel controllo a distanza del Castello di S. Severa con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata.

Il servizio dovrà quindi consentire la gestione, presso una Centrale Operativa dell'Appaltatore, presidiata e attiva 24 ore su 24, delle immagini a seguito di allarme, pervenute dagli impianti TVCC installati presso i locali - protetti - della Società Appaltante.

In particolare, il collegamento dovrà consentire l'invio di immagini a seguito di allarme nonché trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

L'Appaltatore DEVE garantire che il servizio di televigilanza in caso di allarme esegua le seguenti attività:

- effettuare una video ispezione mediante il sistema di videosorveglianza, in dotazione alla Centrale Operativa, che dovrà essere in grado di ricevere i segnali video dell'area interessata, visualizzando le immagini delle singole telecamere installate. Tutta l'attività sarà sottoposta a videoregistrazione digitale, con rispetto della normativa sulla privacy;

- allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto ed indirizzarla nell'area da cui è partito il segnale di allarme;
- attivare immediatamente, se prevista, l'autopattuglia di zona, dando le coordinate dell'evento di allarme (es. sede interessata dall'evento, tipo di segnalazione ricevuta - intrusione, disattivazione impianto non autorizzata, manomissione, locale dell'edificio interessato dall'evento di allarme, mancanza rete, ecc.);
- coordinare l'intervento in massima sicurezza attraverso la supervisione e il controllo dalla Centrale Operativa;
- rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l'esito dell'intervento;
- allertare le Autorità preposte (Vigili del Fuoco, Polizia, etc.) in caso di necessità. Successivamente, le G.P.G. devono annotare sul "Registro di Servizio" tutti le informazioni relative all'evento: esito dell'intervento, orario di inizio e fine intervento, nominativi del personale intervenuto, anomalie riscontrate, uso delle chiavi sigillate, etc.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO MASSIMO STIMATO E CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto decorre dalla data del Verbale di Consegna, di cui al successivo art. 4 del presente documento, che rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico il suddetto bene immobile per l'esecuzione dei servizi richiesti, e termina dopo 18 (diciotto) mesi.

L'importo massimo stimato pari ad € 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00) è suddiviso in due parti:

- € 182.250,00 (centottottantadue miladuecentocinquanta/00) quale importo "*certo*" relativo alla durata contrattuale pari a **18 (diciotto) mesi**;
- € 222.750,00 (duecentoventidue milasettecentocinquanta/00) quale importo "*opzionale*" atteso che la Società Appaltante si riserva, nel corso della durata del Contratto e ricorrendone i presupposti la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata massima di ulteriori 22 (ventidue) mesi ai sensi dell'art. 63

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016

Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare, prima della scadenza del contratto (incluso il periodo opzionale di ripetizione dei servizi analoghi) la durata dello stesso, agli stessi patti e condizioni o migliorativi per la Società Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto. Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, DEVE assorbire in misura proporzionale alle sue esigenze organizzative e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente Appaltatore.

All'uopo si precisa che il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio è riportato nella tabella seguente.

Monte ore 4380 annue/12 h al giorno (19-07)

n.	Tipologia di contratto	livello
1	Contratto a tempo indeterminato p.time 80%	5
2	Contratto a tempo indeterminato	4
3	Contratto a tempo indeterminato	4
4	Contratto a tempo indeterminato	4
5	Contratto a tempo indeterminato	4
6	Contratto a tempo indeterminato	4
7	Contratto a tempo indeterminato	4

ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Il suddetto corrispettivo sarà erogato, previa approvazione dei servizi resi da parte del Responsabile del Procedimento, dietro rilascio di regolari fatture mensili di pari importo, calcolato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento.

L'esecuzione di eventuali attività straordinarie ovvero l'esecuzione del servizio in oggetto oltre l'orario previsto dal presente capitolato, preventivamente concordate e commissionate dalla Società appaltante, come previsto all'art. 7 del presente documento, saranno fatturate a misura considerando il costo orario dell'offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, al termine di ogni mese, l'Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento e indicanti il dettaglio dei luoghi e delle date di svolgimento, nonché le ore di servizio prestate.

Si precisa che dal 1 luglio 2017 la società LAZIOcrea è rientrata nel novero dei soggetti assoggettati al regime di via cd. "split payment". Pertanto tutte le fatture dovranno riportare la seguente indicazione: "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72.

L'importo dell'I.V.A. non sarà corrisposto in quanto, come da normativa vigente, la stessa sarà versata all'Erario direttamente da LAZIOcrea.

Il codice della fatturazione elettronica è **SUBM70N**.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di

cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 4 - VERBALE DI CONSEGNA

Entro 5 (cinque) giorni naturali dalla stipula del contratto verrà sottoscritto tra le parti un Verbale di consegna che rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico il bene per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Nel Verbale di consegna DEVE essere indicato l'organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta dall'Appaltatore per la gestione dei servizi erogati nell'ambito dell'appalto. Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi delle guardie giurate che eseguiranno le attività.

Si precisa che con la sottoscrizione del Verbale di consegna, l'Appaltatore non potrà avanzare più alcuna riserva e pertanto non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Verrà inoltre trasmessa, in allegato al Verbale di Consegna, la planimetria dettagliata delle zone di ispezione ove dovranno essere espletate le attività in oggetto. Si precisa che, nel corso della durata del Contratto, la LAZIOcrea S.p.A. potrà modificare le zone di competenza delle G.P.G. impiegate per il servizio di vigilanza a seconda delle necessità organizzative.

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA ARMATA

I servizi di Vigilanza oggetto del presente appalto, dovranno essere resi tramite personale specializzato, in possesso dei titoli abilitanti all'attività di Guardia Particolare Giurata (G.P.G.), così da consentire l'effettuazione del servizio stesso con il ricorso a tutte le prerogative giuridicamente riconosciute alla qualifica medesima.

La Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto verificherà le competenze e le capacità del personale addetto alle prestazioni dovute, anche effettuando dei colloqui con le singole figure professionali.

Qualora a seguito di tali controlli dovessero emergere incongruenze tra le risorse

professionali rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto e le caratteristiche professionali indicate nel presente documento o quelle migliorative offerte in sede di gara e/o le risorse siano motivatamente ritenute dalla Società Appaltante non idonee alla perfetta esecuzione dell'appalto, la Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute. L'esercizio di tale facoltà e l'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante.

In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore deve in ogni caso assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, provvedendo alla sostituzione, **entro due giorni naturali dalla richiesta**, delle risorse con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compresi, in generale, tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti.

Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell'Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di LAZIOcrea S.p.A.

Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale dipendente dall'Appaltatore, LAZIOcrea S.p.A. adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.

L'Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà possedere altresì, la seguente formazione specifica:

- Corso per Addetti Antincendio in strutture a medio rischio di incendio a

norma del D.M. 10 marzo 1998;

- Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso Sanitario (Pronto Soccorso) per Aziende di Gruppo B, a norma del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della Salute.

La formazione richiesta, dovrà essere posseduta dagli operatori alla data di avvio del servizio. In caso di mancanza della documentazione attestante la formazione antincendio e primo soccorso, si procederà alla risoluzione del contratto o, nel caso in cui il contratto non sia ancora stato stipulato, verrà disposta la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria ed incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

La formazione richiesta dovrà essere erogata da operatori qualificati, quali, a titolo esemplificativo, Istituti, Università, Scuole, Enti e/o Aziende, pubblici e privati, che erogano formazione ovvero la cui attività di formazione sia chiaramente identificabile come finalità societaria/associativa.

All'atto della stipulazione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio l'Appaltatore fornirà a LAZIOcrea S.p.A.:

- elenco analitico dei nominativi del personale adibito al servizio;
- copia di tutti gli attestati dei corsi di formazione sostenuti dal personale da dove siano chiaramente riconoscibili la natura e gli argomenti oggetto di formazione, nonché l'Istituto, Ente, Scuola od Azienda presso cui la stessa è stata sostenuta;
- copia delle nomine di Guardia Particolare Giurata e della documentazione di legge attestante il titolo posseduto (in corso di validità).

Tutto il materiale richiesto dovrà essere rilasciato in copia conforme autocertificata dal Legale rappresentante della società aggiudicataria. LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto prodotto, dichiarato ed autocertificato dall'Appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza delle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale di categoria in materia di cessazione di appalto, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti.

Le G.P.G. prima dell'inizio del servizio DEVONO:

- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
- assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.

In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:

- l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
- l'efficienza degli apparati radio-ricetrasmittenti, sia portatili che veicolari;

l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, etc...) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si obbliga altresì, ad assolvere tutti gli oneri concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nei relativi allegati, nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

All'uopo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia e di tutte quelle necessarie all'esercizio dell'attività oggetto di gara e di mantenerle per tutta la durata dell'appalto oltre che delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione del servizio del servizio con le modalità che riterrà più opportune.

In particolare, potrà essere previsto l'obbligo per le Guardie Particolari Giurate di attestare la propria presenza utilizzando appositi orologi marca-tempo installati nella sede, o su altro sistema, anche informatico, messo a disposizione da LAZIOcrea S.p.A.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto degli orari, periodicità e modalità previste nel presente Capitolato;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- garantire la presenza del personale, nei luoghi, nei giorni e nelle fasce orarie in cui devono essere svolti i servizi oggetto del presente appalto;
- comunicare preventivamente a LAZIOcrea S.p.A. le generalità del personale che sarà impiegato nei servizi, ivi compresi gli estremi dell'atto di riconoscimento, in corso di validità, della qualifica di Guardia Particolare Giurata e del Porto d'Armi;
- far pervenire tempestivamente comunicazione scritta mezzo mail alla LAZIOcrea S.p.A. ai recapiti indicati nel presente documento, o a quelli successivamente comunicati, di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
- intervenire tempestivamente in esecuzione delle richieste dell'Appaltante anche integrando il servizio od anche il ruolo degli addetti;
- garantire che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008;
- garantire che il personale in servizio indossi le uniformi e che queste ultime siano sempre in ottimo stato di pulizia e conservazione;
- trasmettere alla Società Appaltante il calendario delle turnazioni, completo dei nominativi dei relativi operatori, fermo restando che l'Appaltatore DEVE comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica al predetto calendario;
- verificare che il proprio personale nell'accedere all'interno del Complesso Monumentale, nonché nei relativi uffici, mantenga rigoroso rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure.
- rispettare e attenersi rigorosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni, atte a ridurre al minimo e/o eliminare i rischi da interferenza, contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), che verrà sottoscritto contestualmente alla stipula del Contratto ed a quest'ultimo allegato per farne parte integrante e sostanziale.
- Verificare, nel caso in cui il personale della Società Appaltante sia presente in sede durante l'espletamento delle attività appaltate, che il personale dell'Appaltatore deputato allo svolgimento del Servizio di Vigilanza ponga in

essere ogni accorgimento per evitare di interferire nel normale lavoro del personale della Società Appaltante. L'Appaltatore, infatti, prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Società Appaltante potrebbero continuare ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Società stessa e/o da terzi autorizzati o dai visitatori presenti all'interno del complesso museale. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire il Servizio di Vigilanza:

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti e/o dei terzi autorizzati, evitando o limitando intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto nei suddetti uffici.
- l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o da terzi autorizzati.
- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Società appaltante, anche in occasione di eventi straordinari, che saranno conteggiati a parte;
- provvedere a segnalare al Direttore dell'Esecuzione tutti i guasti rilevati nell'esecuzione del servizio (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, segnalare eventuali guasti e/o mancanze negli impianti di illuminazione etc.);
- non sospendere o ridurre di sua iniziativa le attività affidate, neppure in caso di controversia, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali l'Appaltatore s'impegna a dare tempestiva comunicazione a LAZIOcrea S.p.A.;
- a richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A. ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta stessa, si impegna a sostituire il personale che non risulti gradito in termini di comportamento e/o rendimento o ritenuto non idoneo alla perfetta esecuzione dell'appalto, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara;
- provvedere a proprie cure e spese, all'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;

- provvedere, a propria cura e spese, alla verifica quotidiana delle presenze del personale impiegato ed a fornire a LAZIOcrea S.p.A. la relativa reportistica su base bimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun bimestre di riferimento, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite.

In particolare, i report mensili devono contenere almeno le seguenti informazioni: 1. ore erogate nel bimestre; 2. n.ro di ronde effettuate; 3. interventi effettuati di primo soccorso ed antincendio; 4. Interventi richiesti alla Autorità di P.S.; 5. attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati; 6. ogni altra informazione richiesta.

In caso di accertata inadempienza rispetto alla prescrizione di cui ai commi che precedono, LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Capitolato.

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo sarà a carico dell'Appaltatore, il quale inoltre si assume le responsabilità per gli eventuali fatti negativi che possano derivare a LAZIOcrea S.p.A. dal comportamento dell'Appaltatore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 7 - VARIAZIONI QUANTITATIVE ED ATTIVITA' STRAORDINARIE

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione scritta della Società Appaltante.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti, in aumento o in diminuzione, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, senza che venga modificata la natura generale del contratto.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Società Appaltante, varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, quando la necessità della

variante è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili (ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) e la modifica non altera la natura generale del contratto.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Non sono considerati varianti le modifiche non sostanziali (secondo la definizione data dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) disposte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità e/o a risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del valore iniziale del contratto stipulato.

La Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Appaltatore la prestazione di **attività straordinarie** (ossia il Servizio di Vigilanza prestato in orari diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato) con le modalità di seguito descritte.

L'Appaltatore, su specifica richiesta del Direttore dell'esecuzione, dovrà eseguire le suddette attività, nei tempi e secondo le modalità richieste di volta in volta.

Il Servizio di Vigilanza straordinario DEVE essere espressamente ordinato per iscritto dalla Società Appaltante, tranne il caso in cui si manifestino situazioni di pericolo ed urgenza per affrontare le quali la richiesta potrà essere fatta oralmente. In particolare, la Società Appaltante, indicherà all'Appaltatore il numero di ore necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto ed eventuali precisazioni necessarie per lo svolgimento a perfetta regola d'arte del Servizio richiesto.

In ogni caso, resta inteso che l'eventuale eccedenza di ore rispetto a quelle pianificate dalla Società Appaltante non verrà riconosciuta e quindi, non potrà essere oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione di attività straordinarie sarà fatturato a corpo con le modalità indicate al precedente art. 3 al termine del mese di

riferimento, sulla base del costo orario dell'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 8 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Gestore del Servizio che sarà il Responsabile dell'Appalto, referente e coordinatore del servizio nei confronti della LAZIOcrea S.p.A.; al Gestore del Servizio sono delegate, in particolare, due funzioni:

- coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte della LAZIOcrea S.p.A.;
- controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile h 24 per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Gestore del Servizio, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso. Inoltre, il Gestore del Servizio dovrà assicurare: la presenza giornaliera del personale richiesto per lo svolgimento del servizio e la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario ed infine dovrà garantire che il cambio turno avvenga senza lasciare scoperte le postazioni.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Nel corso della fase di esecuzione del rapporto contrattuale la Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, nonché l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà ad effettuare il controllo sull'efficacia del servizio, anche a seguito di segnalazioni da parte del personale della Società appaltante che svolge la propria attività nel sito.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non

conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

L'eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.

L'affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all'istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'Appaltatore DEVE aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare e la **terna dei subappaltatori**;
- in capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il subappaltatore non DEVE aver partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;
- l'Appaltatore DEVE presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:
 - ✓ originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto DEVE contenere l'accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'Appaltatore in ordine alle attività

oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- ✓ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile. In caso di ROE, consorzio tale dichiarazione DEVE essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- l'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà. In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell'attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Salvo quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che DEVE comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore. In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite a nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico- economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ove compatibile e migliorativa.

Ne deriva che sarà considerato, a tutti gli effetti, ritardo anche una prestazione che non sia, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, eseguita a perfetta regola d'arte o che sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché - ove compatibili e/o migliorative per LAZIOcrea S.p.A. - nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali di importo pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale:

- nel caso in cui il servizio non venga svolto con la dovuta diligenza o secondo le modalità o le tempistiche indicate nel presente documento;
- nel caso di mancata sostituzione del personale non gradito per ogni giorno naturale di ritardo una penale dell'importo sopra indicato a

decorrere dal primo giorno naturale successivo ai due giorni naturali previsti all'art. 5 del presente documento per la sostituzione;

- in caso di abbandono della propria area di presidio da parte del personale addetto.

Fermo restando quanto sopra la Società Appaltante nel caso in cui il personale si presenti in ritardo rispetto all'orario stabilito si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari a € 25,00 (euro venticinque/00) ogni 30 minuti di ritardo.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, LAZIOcrea S.p.A. avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati da LAZIOcrea S.p.A. all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o P.E.C. In tal caso, l'Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni a LAZIOcrea S.p.A. nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di LAZIOcrea S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, LAZIOcrea S.p.A. stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

LAZIOcrea S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore DEVE

provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea S.p.A.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di LAZIOcrea S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata

dell'appalto.

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- venga accertata la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore DEVE cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti.

L'Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'Appaltatore non DEVE cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non DEVE conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 14 - CODICE ETICO, MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati da LAZIOcrea S.p.A. e pubblicati sul sito della società www.laziocrea.it.

L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà LAZIOcrea S.p.A. a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D. Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a LAZIOcrea S.p.A., che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del singolo contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa

carico alla Società Appaltante.

In caso d'uso, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente appalto, DEVE essere inviata al Responsabile del procedimento nominato dalla Società Appaltante.

Salvo quanto disposto in altre parti del presente Capitolato e/o nel Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, e-mail, telegramma, ecc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, comunque inerenti all'esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

ART 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO

Il soggetto aggiudicatario del presente appalto, in esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stesso, deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni contemplate dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2013 (di seguito Codice della privacy), come modificato dal D.Lgs 101/2018, e al Regolamento U.E. 679/2016 (di seguito GDPR), ivi compresi i provvedimenti e/o autorizzazioni e/o le linee guida adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, atteso che l'oggetto del presente appalto comporta un continuo trattamento di dati personali da parte del soggetto aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a regolamentare i rapporti con la società appaltante nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 GDPR. Pertanto, in attuazione dei parametri normativi ivi stabiliti, Il soggetto aggiudicatario del presente appalto si obbliga, in

sede di stipulazione del relativo contratto, alla sottoscrizione di un altro contratto in materia di protezione dei dati personali nei termini e nelle condizioni riportate dai paragrafi 2,3, 4 e 5 del citato art. 28 (contratto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali).

Inoltre il soggetto aggiudicatario del presente appalto – in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto stesso – dovrà effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali attenendosi ai compiti elencati e alle istruzioni impartite per iscritto dalla società appaltante nonché nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali contemplate nel menzionato contratto in materia di protezione dei dati personali (contratto di nomina del Responsabile del trattamento).

Il soggetto aggiudicatario del presente appalto deve, altresì, possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché i trattamenti effettuati in esecuzione dell'oggetto del presente appalto siano conformi alle disposizioni normative del GDPR nonché garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.